



Comune di Alfonsine
Medaglia d'argento al valor civile e
medaglia d'argento al valor militare
(Provincia di Ravenna)

Ufficio Contratti

Fascicolo n. / 5.1 /

**DETERMINAZIONE
N. 64 DEL 13/03/2025**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA GIUDIZIALE IN RICORSO PER
DECRETO INGIUNTIVO ART 633 C.P.P. CONTRO INWIT SPA PER IL RECUPERO DEI
CANONI DI CONCESSIONE RELATIVI AL CONTRATTO DI CUI AL REP. 3936/2016 – CIG
B5C1665654**

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 21/01/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027, il programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027, l'elenco annuale dei lavori 2025 e il programma triennale degli acquisti, forniture e servizi 2025-2027”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 21/01/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- la delibera di Giunta Comunale n. 8 del 21/01/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025/2027;
- la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 18/02/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato Attività Organizzazione (PIAO) 2025-2027”;

Richiamato inoltre:

- le vigenti Linee Guida in materia di affidamento dei servizi legali di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020;
- il nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. n. 36/2023 entrato in vigore il 01/07/2023, e s.m.i;

Premesso che:

- l'art. 56, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 36/2023 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1, della L. 31/1982 e ss.mm.ii in procedimenti giudiziari e la consulenza legale fornita in preparazione di uno di tali procedimenti, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1, della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
- l'art.13, comma 5, dello stesso D.Lgs. 36/2023 prevede che i contratti pubblici esclusi dall'applicazione del codice, avviene tenendo conto dei principi di cui agli art.1, 2, 3 del medesimo Decreto;

Premesso inoltre che:

- con contratto stipulato in data 13/09/2016, di cui al Rep. 3936/2016, il Comune di Alfonsine concedeva a Vodafone Italia S.p.A l'uso di una porzione di terreno, sita in Via Destra Senio n.14 in Alfonsine, identificata al NCT al foglio 104, particella 108, per mq 36,30 circa, per l'installazione e l'esercizio di un'infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche;

- la concessione ha durata dal 01/09/2016 al 31/08/2025;
- il contratto prevede:
 - dal 01/09/2016 al 31/08/2018 il pagamento di un canone di euro 10.715,00 con rata semestrale anticipata di euro 5.357,50 oltre iva;
 - dal 01/09/2018 al 31/08/2025 il pagamento del canone annuo rivalutato ISTAT di euro 6.000,00 con rata semestrale anticipata di 3.000,00;
- dal 31/03/2020 INWIT SPA è subentrata a Vodafone Italia mediante fusione per incorporazione;
- il comma 5-ter dell'art. 40 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto il nuovo comma, 831-bis, alla legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) il quale dispone che gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e che non rientrano nella previsione del comma 831 dell'articolo 1, della legge citata (ovvero alle occupazioni che comunque riguardano suolo pubblico), sono soggetti al cosiddetto "canone antenne" unico, di importo pari ad € 800,00 per ogni impianto esistente sul territorio ed in forza di questa normativa INWIT ha cessato il pagamento del canone contrattuale pattuito;

Verificato che, a seguito di accertamenti eseguiti, è emerso che per il periodo di riferimento contrattuale sono pervenuti versamenti come elencato nella tabella allegata a parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), dalla quale risulta che, considerata anche la scadenza del 28/02/2024, sussistono canoni non pagati per euro 30.659,69 oltre ad interessi legali;

Dato atto che, nonostante i solleciti, Inwit spa ha disatteso le richieste di pagamento adducendo l'applicazione della normativa relativa al canone unico (art. 1, comma 831 bis, introdotto dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108) ed il comune di Alfonsine ad oggi ha un credito di euro € 30.656,69 oltre ad interessi legali;

Preso atto che la Giunta comunale nella seduta del 25/02/2025 con deliberazione n. 22 ha dato mandato al Sindaco a costituirsi, innanzi il Tribunale di Ravenna, nel ricorso per decreto ingiuntivo ex art 633 c.p.p. avverso Inwit S.p.A. per il recupero del credito vantato dal Comune di Alfonsine a titolo di canone di occupazione dell'area sita in Via Destra Senio n.14 in Alfonsine, identificata al NCT al foglio 104, particella 108, per mq. 36,30 circa, occupata da un impianto di telefonia mobile, conferendo mandato all'Avvocato Antonio Gravallese, con studio in Bergamo, viale Papa Giovanni XXIII n. 86, C.F. GRVNTN73T01H501G – P.IVA 02270980648;

Considerato che risulta necessario formalizzare l'incarico, per ricorso mediante decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.p., al legale di cui sopra ed a rendere esecutivo l'impegno di spesa n. 9951/2025, assunto con deliberazione n. 22 del 26/02/2025, al bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025, al capitolo 01111.03.1090031635, per € 2.285,00;

Verificato che:

- l'art. 56 comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 36/2023 - nuovo Codice Appalti - entrato in vigore il 01/07/2023, prevede che le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici concernenti servizi legali di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982 n.31 e ss.mm.ii. in procedimenti giudiziari e la consulenza legale fornita in preparazione di uno di tali procedimenti, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1, della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

- l'art.13, comma 5, dello stesso D.Lgs. 36/2023 prevede che i contratti pubblici esclusi dall'applicazione del codice, avviene tenendo conto dei principi di cui agli art.1, 2, 3 (principi del risultato, fiducia ed accesso al mercato) del medesimo Decreto;
- le linee di indirizzo approvate da ultimo con delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 prevedono all'art. 2, comma 2, lett. a), che l'individuazione del legale cui affidare l'incarico avvenga mediante affidamento diretto "nei casi di urgenza, quali ad esempio nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell'offerta sotto il profilo sia qualitativo che economico";
- in base alle recenti pronunce della giurisprudenza contabile (Deliberazione n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna) se vi siano effettive ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito elenchi di operatori qualificati, possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivati, sulla base di un criterio di rotazione;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, disciplina delle fasi di affidamento del codice dei contratti pubblici che si riporta per analogia, prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C- 264/2018 ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni "fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza" e "dalla libera scelta del difensore";
- occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Legislatore nazionale;
- nel caso specifico ricorre l'estrema urgenza di affidare il servizio di assistenza legale come sopra descritto in considerazione della prossima scadenza (31/08/2025) del contratto di cui al Rep.3936/2016 e del consistente importo dei crediti maturati e maturandi;

Dato atto che:

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni né ha istituito elenchi di operatori qualificati ai quali affidare gli incarichi legali;
- si è reso pertanto indispensabile contattare un legale esperto nel settore in considerazione anche della circostanza che l'Avvocato Gravallese si sta occupando della medesima questione presso i comuni di Fusignano e Cotignola con esiti fruttuosi;
- il curriculum dell'Avvocato Gravallese è stato preventivamente ritenuto adeguato all'incarico, mancando i tempi per l'espletamento della procedura comparativa preceduta da avviso pubblico;

Vista la recente giurisprudenza contabile in materia di servizi legali ed in particolare la Deliberazione n. 144/2018VSGO della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna che in riferimento alla congruità del preventivo sottolinea che "*il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n.55/2014 e, in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al richiamato valore medio*";

Dato atto che:

- considerata l'urgenza e la necessaria fiduciarietà dell'incarico, si è ritenuto opportuno richiedere un'offerta economica all'Avvocato Antonio Gravallese, con studio in Bergamo, viale Papa Giovanni XXIII n. 86, C.F. GRVNTN73T01H501G – P.IVA 02270980648,
- l'Avv.to Antonio Gravallese, ha presentato preventivo, acclarato al p.g. 2250/2025;

Visto ed esaminato il preventivo offerto ed effettuata altresì la valutazione mirante ad accertare:

- la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste mediante esame del curriculum vitae aggiornato;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da **SILVIA RASTELLI** e stampato il giorno 26/05/2025 da **Bonci Giorgia**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- la congruità delle condizioni offerte;

Accertato sulla base dell'esame svolto che:

- il curriculum del professionista legale comprova la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica nella materia del presente contenzioso, con particolare riferimento alla materia del diritto amministrativo;
- il preventivo offerto (acquisito al p.g. 2250/2025, che si conserva agli atti nel fascicolo della presente determina), risulta congruo in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., come sotto dettagliato:

COMPENSI	IMPORTO
Compensi Fase unica imponibile	€ 1.370,00
Spese generali (15%)	€ 205,50
CPA 4%	€ 63,02
IVA 22%	€ 360,47
TOTALE LORDO	€ 1.998,99
RITENUTA DI ACCONTO	€ 315,10
TOTALE NETTO	€ 1.683,89
CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI	€ 286,00
TOTALE DA IMPEGNARE COMPENSO LORDO + CONTRIBUTO UNIFICATO	€ 2.285,00

Dato atto della accertata necessità di ricorrere mediante decreto ingiuntivo innanzi il Tribunale Civile di Ravenna ex art. 633 c.p.c. per ottenere un provvedimento monitorio avverso INWIT SPA volto a recuperare i canoni insoluti quantificati ad oggi per un importo di € 30.659,69 oltre ad interessi legali;

Accertato che alla prestazione in oggetto non è applicabile la disciplina delle convenzioni in essere Consip-Intercent – ER, tuttavia dal 01/01/2024 sussiste l'obbligo, ai sensi dell'art 25 del D.Lgs. 36/2023, per le stazioni appaltanti di utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da Anac per l'acquisizione del CIG;

Richiamato il Comunicato del Presidente ANAC del 10 Gennaio 2024 ad oggetto "Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro "che consente" lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 giugno 2025;

Considerato che è stato acquisito il CIG B5C1665654 sulla piattaforma PCP di Anac, nonché gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, come da documentazione depositata all'interno del fascicolo;

Ritenuti sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l'affidamento dell'incarico di assistenza giudiziale all'Avv.to Antonio Gravallese, con studio in Bergamo, viale Papa Giovanni XXIII n 86, C.F. GRVNTN73T01H501G – P.IVA 02270980648, ricorrendo l'ipotesi prevista dalla lettera a) dell'art. 2, comma 2, dalle vigenti Linee Guida approvate con delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 73 del 28/05/2020 applicabili in conformità agli indirizzi espressi dall'ordinamento europeo, per un corrispettivo pari ad € 2.285,00 comprensivo di spese geneali, c.p.a. ed IVA di legge (a dedurre R.A. 20% su onorari e spese);

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da **SILVIA RASTELLI** e stampato il giorno **26/05/2025** da **Bonci Giorgia**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Dato atto che:

- il soggetto affidatario ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere generale del codice degli appalti che per analogia si richiamano, di cui all'artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti richiesti per la prestazione in oggetto, così come risulta dall'autocertificazione conservata agli atti, oggetto di specifiche verifiche da parte dell'ufficio;
- ai sensi della Legge 266/2002 e del D.Lgs. n.276/2003 il R.U.P. ha verificato la sussistenza della regolarità contributiva (DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva) per l'effettuazione dei pagamenti secondo le disposizioni di legge e regolamentari in materia: certificato di regolarità contributiva emesso dalla Cassa Forense il 21/02/2025 con protocollo 49925/2025 ;
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

Accertato che nel bilancio di previsione del Comune di Alfonsine 2025/2027, annualità 2025 è stato assunto, mediante deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 25/02/025, l'impegno n. 9951/2025, non esecutivo, di € 2.285,00 al cap.01111.03.1090031635;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Accertato che:

- a norma dell'art 183 comma 5 del D.Lgs 267/2000 la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio a cui è imputata la spesa (2025);
- a norma dell'art.183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive non esigibili;
- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio vigente;

Verificato che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dell'area;

Visti:

- lo Statuto del Comune di Alfonsine;
 - gli artt. 13 e seguenti del regolamento di organizzazione;
 - il D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche e integrazioni;
 - il regolamento di contabilità;
- il decreto del Sindaco n. 22 del 30/12/2024 di conferimento incarichi di elevata qualificazione dal 01/01/2025 al 31/12/2025;

Dato atto che:

- il visto di copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con riferimento agli aspetti indicati dall'art.5 del Regolamento di Contabilità, rientrando gli aspetti ulteriori nella responsabilità di colui che firma l'atto;
- la presente determina, numerata e completa di tutti gli allegati, viene trasmessa al Servizio finanziario almeno 5 giorni prima della data in cui si ritiene necessaria l'esecutività, in conformità all'art. 5, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8, del Regolamento;
- il rispetto dei termini sopra indicati da parte di tutti i dipendenti dei servizi interessati dal presente procedimento rileva anche ai fini della valutazione della performance degli stessi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Richiamata la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi ed i fini di cui in premessa, l'incarico di assistenza giudiziale per il procedimento monitorio ex art 633c.p.p. contro INWIT SPA, all'Avv. Antonio Gravallese, con studio in Bergamo, viale Papa Giovanni XXIII n 86, C.F. GRVNTN73T01H501G – P.IVA 02270980648 ricorrendo l'ipotesi prevista dalla lettera a) dell'art. 2, comma 2, dalle vigenti Linee Guida approvate con delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 73 del 28/05/2020 applicabili in conformità agli indirizzi espressi dall'ordinamento europeo, per un corrispettivo pari ad € 2.285,00 comprensivo di spese generali, c.p.a. ed IVA di legge (a dedurre R.A. 20% su onorari e spese) e contributo unificato, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, con espressa riserva di conferimento dell'incarico in via diretta al medesimo legale per un'eventuale fase di opposizione e per la mediazione obbligatoria trattandosi di materia locativa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett.b), delle vigenti Linee Guida di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 (CIGB5C1665654);
2. di rendere esecutivo l'impegno di spesa n. 9951/2025, assunto con la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 26/02/2025, al bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025 al capitolo 01111.03.1090031635 in favore dell'Avv. Antonio Gravallese, per € 2.285,00;

3. di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:

“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4, del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”

4. di attestare che:

- alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, le prestazioni in oggetto non sono per l'ente attività commerciali rilevanti nel campo d'applicazione dell'IVA;
- ai sensi dell'art. del decreto legge 12/07/2018 n. 87 convertito nella legge 09/08/2018 n. 96 la fattura non è più soggetta allo split payment;

- l'Ente, nel corso dell'espletamento dell'incarico, può erogare al professionista che ne faccia richiesta, un compenso in relazione alle fasi effettivamente espletate di cui al preventivo dettagliatamente sopra descritto;
- il pagamento verrà effettuato esclusivamente a presentazione di regolare fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03.04.2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di affidamento contenente le indicazioni minime di cui all'art.25 del Regolamento di contabilità, al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;
- **il codice univoco a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente: Codice Univoco Ufficio F47LCM (corrispondente all'Ufficio Contratti del Comune di Alfonsine);**
- il Codice IPA da indicare nella fatturazione elettronica è il seguente c_a191;
- la mancanza di una delle seguenti informazioni, ulteriori rispetto a quelle minimali previste dalla norma, nei campi ad essi dedicati se previsti sarà notificata come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti:
 - a) l'Area cui la fattura è diretta che ha ordinato la fatturazione;
 - b) il numero e la data dell'ordine o il numero e la data della determina;
 - c) dati d'impegno (questi dati devono essere presenti ma possono essere inseriti nei campi ritenuti più idonei dal fornitore);
 - d) il codice identificativo di gara **CIG** B5C1665654 nell'apposito campo ad esso dedicato;
 - e) il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;

5. di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base del quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti l'eventuale assunzione di ulteriori impegni;

6. di dare inoltre atto che la presente determina non rientra nella tipologia di atti che in sede di verifica della permanenza degli equilibri di bilancio 2025/2027 annualità 2025 di cui all'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in sede di assestamento di cui all'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 ed in sede di rendiconto 2025, nonché durante il corso dell'esercizio 2025 sono annoverati nella cognizione puntuale del contenzioso in essere, in modo da verificare lo stato e l'andamento delle cause nelle quali l'ente locale è parte, anche per suddividere eventualmente tali cause nelle categorie indicate dal giudice contabile:

- certi (con probabilità di soccombenza pari al 100%);
- probabili (con probabilità di soccombenza pari o superiore al 51%);
- possibili (con probabilità di soccombenza pari o superiore al 10%, ma pari o inferiore al 50%);
- evento remoto (con probabilità di soccombenza inferiore al 10%), ai fini dell'accantonamento nel fondo contenzioso, per ciascuna causa, di un importo pari alla probabilità di soccombenza moltiplicata per il valore della causa;

7. di dare infine atto che:

- i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati mediante sottoscrizione di contratto con scambio di corrispondenza;
- sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore del Comune di Alfonsine e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;

- conformemente a quanto disposto dal punto 2.7 “atti esclusi” della deliberazione della Corte dei Conti n. 135/2024/INPR il presente provvedimento non viene inviato alla sezione regionale della Corte dei Conti in quanto estraneo alla nozione di consulenza;

- il presente incarico, a cura dell'ufficio contratti e acquisti, sarà pubblicato, unitamente al curriculum dell'incaricato ed alla dichiarazione di regolarità di incarico, sul sito web del Comune di Alfonsine come prescritto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 come condizione legale di efficacia, ai sensi anche di quanto previsto dal regolamento di organizzazione, all'art. 30 comma 6;

- il presente incarico sarà comunicato, a cura del Responsabile dell'Area Servizi Generali, al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi art. 53, comma 14, D.Lgs 165/2001 e s.m.i., compresi gli adempimenti in essa previsti e compresi altresì gli obblighi di pubblicità, dando atto che si procederà nei termini indicati nella piattaforma PERLAPA utilizzando i seguenti dati:

- soggetto incaricato: Avv. Antonio Gravallese

- C.F.GRVNTN73T01H501G – P.IVA 02270980648,

- oggetto incarico: *incarico di assistenza giudiziale legale*

- tipo di incarico: *affidamento ai sensi del combinato disposto art. 56, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 36/2023 e art. 2 delle vigenti Linee Guida approvate con delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 73 del 28/05/2020 applicabili in conformità agli indirizzi espressi dall'ordinamento europeo;*

- tipo di rapporto: *contratto d'opera intellettuale*

- importo compenso: *€ 2.285,00 (spese generali, c.p.a. I.V.A. e contributo unificato compresi)*

- data inizio incarico: *data di esecutività della presente determinazione*

- data fine incarico: *31/12/2025*

8. di dare atto infine che:

- la presente determinazione viene segnalata dallo scrivente nel programma SicraWebEvo alla voce “*incarichi*” ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/99 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

- la presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio Telematico per 15 giorni, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto vistato dal Servizio Finanziario in conformità al Testo unico degli enti locali;

- il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. n.36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023.

Tipo	Bilancio	Descrizione	Soggetto	Anno/ Numero	Anno Comp	Importo	CIG / CUP	Cod. Lavoro	Finanziamento
U	01111.03. 10900316 35	RICORSO PER D.I. AVVERSO INWIT S.P.A. RECUPERO	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO	2025 / 9951	2025	2.285,00	B5C1665654 /		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da SILVIA RASTELLI e stampato il giorno 26/05/2025 da Bonci Giorgia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

	DEL CREDITO CONTRATTO REP. 3936/2016	GRAVALLES E						
--	--	----------------	--	--	--	--	--	--

Il Responsabile Area Servizi Generali
Silvia Rastelli